

progetto dovranno orientare i futuri interventi di rafforzamento del quadro normativo europeo relativo alle FIU, con riguardo ad attività, poteri e collaborazione.

## 2.4. La normativa nazionale

### 2.4.1. La legislazione

Nel 2015 la normativa antiriciclaggio è stata oggetto di alcune modifiche rilevanti.

Con la legge di stabilità 2016<sup>19</sup> il legislatore ha innalzato da 1.000 a 3.000 euro la **Principali novità** soglia per il trasferimento di contante e di titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo fra soggetti diversi, nonché quella per l'attività di cambiavalute<sup>20</sup>. Resta immutata la soglia di 1.000 euro prevista per il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore e per gli assegni<sup>21</sup>. Una previsione specifica mantiene il limite di 1.000 euro per il servizio di rimessa di denaro.

Il legislatore ha differito dal 30 settembre al 30 novembre 2015 il termine per **Voluntary disclosure** l'adesione alla procedura di collaborazione volontaria (cd. *voluntary disclosure*) prevista nel 2014 per favorire l'emersione dei capitali detenuti all'estero. Eventuali integrazioni documentali sono state autorizzate fino al 30 dicembre 2015<sup>22</sup>.

*L'adesione alla procedura non influisce sull'applicazione dei presidi antiriciclaggio, coerentemente con quanto indicato nelle best practices del GAFI e nella circolare del MEF del 9 gennaio 2015<sup>23</sup>. È esclusa l'irrogazione della sanzione pecuniaria in caso di violazione del divieto di utilizzo di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti in Stati esteri<sup>24</sup>.*

Il sistema sanzionatorio dei reati tributari è stato rivisto secondo criteri di **Reati tributari** predeterminazione e proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti<sup>25</sup>.

*Sono state apportate modifiche ai reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; è stata introdotta una causa di non punibilità per alcuni reati fiscali nel caso di pagamento integrale dei debiti tributari, compresi sanzioni e interessi; fuori dai casi di non punibilità, è stabilita una riduzione di pena in coincidenza del pagamento degli importi dovuti prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. La pena è, invece, aumentata se il reato è commesso nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione e la commercializzazione di modelli di evasione fiscale<sup>26</sup>.*

Per migliorare la *compliance* fiscale e applicare la normativa "Foreign Account Tax **Normativa FATCA** Compliance" (FATCA), il legislatore ha adottato l'atto di ratifica ed esecuzione

<sup>19</sup> L. 208/2015.

<sup>20</sup> Art. 49, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 231/2007.

<sup>21</sup> Gli assegni emessi per un importo pari o superiore alla soglia indicata devono contenere l'indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

<sup>22</sup> D.l. 153/2015, convertito nella l. 187/2015. Per la procedura di *voluntary disclosure* si veda l. 186/2014 che ha modificato il d.l. 167/1990, convertito in l. 227/1990.

<sup>23</sup> Si veda anche l'**Audizione** del Direttore della UIF del 25 novembre 2014, presso le Commissioni riunite Giustizia e Finanze e Tesoro del Senato.

<sup>24</sup> Art. 5-*quiquies*, comma 1, lett. b-bis), d.l. 167/1990 come modificato dal d.l. 153/2015. Non si applica l'art. 58, comma 6, d.lgs. 231/2007.

<sup>25</sup> D.lgs. 158/2015 che modifica il d.lgs. 74/2000.

<sup>26</sup> Artt. 13 e 13-bis, d.lgs. 74/2000.

dell'Accordo intercorso tra il Governo italiano e quello degli Stati Uniti d'America<sup>27</sup>. Con il medesimo atto sono state emanate disposizioni sugli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale, derivante dal predetto accordo e da altri accordi e intese tecniche conclusi dall'Italia con altri Stati esteri, secondo lo *standard* OCSE e le disposizioni comunitarie<sup>28</sup>. Sono stati poi emanati i Decreti attuativi del Ministero dell'Economia e delle finanze<sup>29</sup>.

*L'accordo intergovernativo è volto a realizzare uno scambio automatico di informazioni finanziarie, per contrastare l'evasione fiscale realizzata da cittadini e residenti statunitensi attraverso conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie italiane e da residenti italiani mediante conti accesi presso istituzioni finanziarie statunitensi. Sono previsti obblighi di adeguata verifica a fini fiscali e l'acquisizione di dati sui conti finanziari e su taluni pagamenti. Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni antiriciclaggio<sup>30</sup>.*

**Modifiche di  
altri reati**

Nel 2015 sono state apportate modifiche anche ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e ai reati di associazione di tipo mafioso e falso in bilancio<sup>31</sup>.

*Le pene stabilite per alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione e per le associazioni di tipo mafioso anche straniere sono più severe; il reato di concussione può essere commesso, oltre che dal pubblico ufficiale, anche dall'incaricato di pubblico servizio; sono modificate alcune disposizioni in tema di pene accessorie e circostanze attenuanti; è introdotta una previsione in tema di riparazione pecuniaria. Sono stati riformati i reati di false comunicazioni sociali disciplinati dalle disposizioni penali del codice civile in materia di società e consorzi.*

**Depenalizzazione  
dei reati minori**

All'inizio del 2016 il Governo ha operato un'estesa depenalizzazione di reati minori<sup>32</sup>, con effetti anche sulla disciplina sanzionatoria antiriciclaggio.

*È stato utilizzato un criterio di depenalizzazione cosiddetta "cieca" con riferimento ai reati puniti con la sola pena pecuniaria (art. 1) e un criterio di depenalizzazione "nominativa" relativamente a specifiche fattispecie (artt. 2 e 3). Le sanzioni individuate per effetto della depenalizzazione si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'intervento governativo, salvo che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Sono escluse dalla depenalizzazione alcune materie poste a tutela di beni giuridici rilevanti; fra queste non è menzionata la disciplina antiriciclaggio. Con riguardo al procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le fattispecie depenalizzate, il d.lgs. 8/2016 stabilisce che si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della l. 689/1981 e che, nel caso di discipline settoriali, per le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni si debba far riferimento a quelle già previste dalle leggi che contemplano le violazioni stesse<sup>33</sup>.*

<sup>27</sup> L. 95/2015.

<sup>28</sup> *Standard for automatic exchange of financial account information in tax matters*. Per le disposizioni comunitarie si veda la Direttiva 2014/107/UE.

<sup>29</sup> Decreto 6 agosto 2015, in G.U. n. 187 del 13 agosto 2015 e decreto 28 dicembre 2015, in G.U. n. 303 del 31 dicembre 2015.

<sup>30</sup> Artt. 5 e 10 della l. 95/2015.

<sup>31</sup> L. 69/2015.

<sup>32</sup> D.lgs. 8/2016, in attuazione della delega contenuta nella l. 67/2014.

<sup>33</sup> Art.7 del d.lgs. 8/2016.

### Effetti della depenalizzazione sulle violazioni antiriciclaggio

Il d.lgs. 8/2016 ha trasformato in illecito amministrativo le seguenti violazioni della normativa antiriciclaggio per le quali era prevista la sola pena pecuniaria: la condotta di chiunque contravviene alle disposizioni concernenti l'obbligo di identificazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato; la condotta di chi omette di effettuare la registrazione dei dati ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto; il comportamento del collaboratore esterno che omette di eseguire, esegue tardivamente ovvero in modo incompleto la comunicazione al soggetto per conto del quale opera, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di registrazione<sup>34</sup>.

Resta ferma la rilevanza penale delle altre fattispecie punite dal decreto antiriciclaggio anche con pena detentiva<sup>35</sup>; si tratta di ipotesi eterogenee che, per quanto concerne la materia dell'adeguata verifica, includono le condotte omissive o di falso realizzate dall'esecutore dell'operazione<sup>36</sup>.

I richiamati generici riferimenti alle autorità competenti a irrogare le sanzioni amministrative previste per le fattispecie depenalizzate determinano alcune incertezze interpretative in mancanza di specifiche previsioni di coordinamento con le disposizioni del decreto antiriciclaggio.

In tema di revisione dell'apparato sanzionatorio la UIF ha rilevato in più occasioni che il d.lgs. 231/2007 presenta lacune ed eccessi punitivi per comportamenti poco rilevanti; per questo ha più volte auspicato una revisione organica della materia e l'introduzione di fattispecie chiare e coerenti, procedure efficienti e sanzioni efficaci<sup>37</sup>. Tale revisione non è stata ancora realizzata e dovrebbe essere messa a punto in occasione del prossimo recepimento della quarta Direttiva. **Esigenza di revisione delle sanzioni**

Il 18 gennaio 2016 è stato presentato in Parlamento il disegno di legge di delegazione europea 2015, recante fra l'altro delega al Governo per il recepimento della quarta Direttiva antiriciclaggio. **Ddl di delegazione europea 2015**

I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega prevedono che, nel rispetto del vigente assetto, sia incentivata la collaborazione dei soggetti obbligati e vengano rafforzati gli strumenti in dotazione della UIF per l'esercizio dell'attività di analisi operativa e strategica. Più in dettaglio, la UIF potrà disporre, con idonee cautele, delle informazioni investigative e individuare le operazioni che devono essere comunicate in base a criteri oggettivi; sarà competente a emanare direttamente indicatori di anomalia e istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni; dovrà definire modalità di comunicazione al soggetto segnalante degli esiti delle segnalazioni di operazioni sospette, anche sulla base dei flussi di ritorno ricevuti dagli Organi investigativi. Ulteriori previsioni sono volte a potenziare la collaborazione internazionale fra FIU.

<sup>34</sup> Art. 55, commi 1, 4 e 7, d.lgs. 231/2007. L'intervento di depenalizzazione incide anche sul comma 6 nella parte in cui prevede che la sanzione di cui ai commi 1 e 4 sia raddoppiata quando gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti.

<sup>35</sup> Si tratta dei reati di cui all'art. 55, commi 2, 3, 5, 8 e 9.

<sup>36</sup> Art. 55, commi 2 e 3.

<sup>37</sup> Si veda [Rapporto Annuale della UIF](#) sull'attività svolta nel 2014, Riquadro "Altre prospettive di riforma del sistema di prevenzione", pag. 14.

Dovranno essere rafforzati i presidi di tutela della riservatezza e della sicurezza dei segnalanti, delle segnalazioni di operazioni sospette, dei risultati delle analisi e delle informazioni acquisite, comprese quelle ottenute nell'ambito della collaborazione internazionale.

Nuove disposizioni consentiranno di orientare e gestire efficacemente le politiche e i presidi di prevenzione secondo l'approccio *risk-based*. Una specifica disciplina sarà dedicata all'elaborazione dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e delle strategie per farvi fronte, con l'attribuzione di un ruolo centrale al CSF.

Potrà essere aggiornato l'elenco dei destinatari degli obblighi sulla base della rilevazione del relativo rischio. Per gli emittenti di moneta elettronica e per i prestatori di servizi di pagamento di un altro Stato europeo, che esercitano servizi di pagamento in Italia tramite agenti o soggetti convenzionati, l'obbligatoria istituzione del punto di contatto centrale dovrà garantire l'efficace adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Alla Banca d'Italia sarà attribuito il compito di adottare la disciplina di attuazione inerente alle funzioni dei punti di contatto.

Il sistema sanzionatorio sarà oggetto nel suo complesso di un organico intervento di revisione, improntato a criteri di effettività, proporzionalità e dissuasività. La previsione di sanzioni penali dovrà essere limitata alle fattispecie più gravi; saranno graduate l'entità e la tipologia delle sanzioni amministrative e rivisti i criteri di imputazione e il procedimento sanzionatorio.

Ulteriori modifiche si renderanno necessarie in materia di adeguata verifica della clientela, trasparenza delle persone giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei *trust*, conservazione delle informazioni, attività di compravendita all'ingrosso e al dettaglio di oggetti in oro e di preziosi usati.

*Il disegno di legge è stato approvato dalla Camera il 27 aprile 2016. In materia di antiriciclaggio, i limitati interventi modificativi apportati hanno interessato le misure sanzionatorie, nonché gli obblighi di conservazione per i professionisti e i casi di astensione dalla prestazione professionale; per un più efficace e immediato controllo sulla regolarità dell'attività degli agenti nel settore money transfer è prevista l'istituzione presso l'OAM di un registro informatizzato delle estinzioni dei rapporti per motivi non commerciali. Il testo è attualmente all'esame del Senato.*

#### 2.4.2. La normativa secondaria e le comunicazioni della UIF

##### Indicatori di anomalia per la PA

Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione, su proposta della UIF, è stato pubblicato nel 2015 il decreto del Ministero dell'Interno, recante indicatori di anomalia e istruzioni per l'adozione di procedure organizzative preordinate alla collaborazione attiva. Il provvedimento è il frutto della collaborazione tra la UIF e i Ministeri competenti, realizzato con il contributo dell'ANCI, di alcuni Comuni (tra i quali quello di Milano) e di altre autorità.

Il decreto richiama gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e quelli in materia di prevenzione del finanziamento del terrorismo, stabilendo che gli uffici della Pubblica Amministrazione, in base alla propria autonomia organizzativa, devono adottare procedure interne idonee a garantire l'efficacia della rilevazione delle operazioni

sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti e l'omogeneità dei comportamenti.

Gli addetti agli uffici della Pubblica Amministrazione devono trasmettere le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette a un unico soggetto denominato "gestore" che interloquisce con la UIF per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le segnalazioni.

*Il gestore può coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione<sup>38</sup>. Nel caso in cui tali soggetti non coincidano occorre assicurare adeguati meccanismi di coordinamento. Gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono individuare un gestore comune ai fini della collaborazione attiva. In caso di strutture organizzative complesse è possibile individuare più di un soggetto delegato dal gestore alla tenuta dei rapporti con la UIF, purché sia garantito il coordinamento. Le procedure adottate devono assicurare la pronta ricostruibilità delle motivazioni delle decisioni assunte, consentire la ripartizione delle responsabilità tra gli addetti agli uffici che rilevano l'operatività potenzialmente sospetta e il soggetto individuato quale gestore, favorire la diffusione e la conoscenza dei presupposti e dell'iter di segnalazione delle operazioni sospette.*

È possibile adottare procedure di selezione automatica delle operazioni basate su parametri quantitativi e qualitativi. Nella valutazione degli elementi soggettivi occorre tenere conto delle informazioni sul soggetto cui è riferita l'operazione, acquisite nell'ambito dell'attività svolta dalla Pubblica Amministrazione, e in particolare di quelle inerenti a persone politicamente esposte, soggetti inquisiti o censiti nelle liste pubbliche di terrorismo.

Gli indicatori di anomalia contenuti nell'allegato al decreto hanno lo scopo di contribuire al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e al contenimento degli oneri. Analogamente agli indicatori elaborati per gli altri destinatari degli obblighi antiriciclaggio, essi non hanno carattere esaustivo. Occorre dunque prestare la massima attenzione a ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non individuati nel decreto, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto. D'altro canto, la ricorrenza di uno o più indicatori non è di per sé sufficiente per procedere alla segnalazione alla UIF; è infatti necessario compiere una valutazione complessiva dell'operatività rilevata, considerando gli aspetti soggettivi e oggettivi e tutte le altre informazioni disponibili.

Alcuni indicatori sono di carattere generale e riguardano l'identità o il comportamento del soggetto al quale è riferita l'operazione e le modalità di richiesta o esecuzione delle operazioni; altri sono relativi a settori di attività esposti a rischio: controlli fiscali, appalti, finanziamenti pubblici, immobili e commercio. Specifici indicatori sono individuati per la prevenzione del finanziamento del terrorismo.

Nel 2015 sono stati modificati i Provvedimenti del 3 aprile 2013 emanati dalla Banca d'Italia in materia di adeguata verifica e registrazione in AUI. **Provvedimenti della Banca d'Italia**

*Le modifiche riguardano gli obblighi antiriciclaggio applicabili nell'ambito delle cessioni di crediti commerciali. Viene, inoltre, chiarito che rientra nella nozione di rapporto continuativo il servizio di commercializzazione di quote di OICR propri o gestiti da terzi.*

<sup>38</sup> Art. 1, comma 7, l. 190/2012.

In relazione al completamento della riforma dell'albo unico degli intermediari finanziari, di cui all'art. 106 del TUB, ivi comprese le società fiduciarie<sup>39</sup> iscritte nella sezione separata del predetto albo, con comunicati del 10 agosto 2015 e 5 maggio 2016 la UIF ha chiarito la procedura da seguire per l'invio delle segnalazioni di operazioni sospette e dei dati aggregati.

**Comunicazione su  
valute virtuali**

Il 30 gennaio 2015 la UIF ha pubblicato una Comunicazione sull'utilizzo anomalo di valute virtuali. La Comunicazione è il risultato delle analisi che l'Unità ha condotto sul fenomeno in collaborazione con altre funzioni della Banca d'Italia.

**Comunicato su  
prevenzione del  
finanziamento del  
terrorismo**

In un contesto di sensibile crescita della minaccia terroristica, avute presenti le iniziative assunte dalla comunità internazionale, nel mese di aprile 2016 la UIF ha pubblicato una comunicazione volta a potenziare la capacità dei destinatari degli obblighi di collaborazione attiva di intercettare elementi di sospetto riconducibili al finanziamento del terrorismo e all'attività dei *foreign terrorist fighters*, in attesa della definizione di indicatori specifici da parte del GAFI.

Tenuto conto della particolare complessità del fenomeno del finanziamento del terrorismo e delle difficoltà di individuarne preventivamente le condotte, la UIF ha richiesto ai destinatari degli obblighi segnaletici la massima valorizzazione del patrimonio informativo a disposizione, nonché l'adeguamento delle procedure di selezione automatica delle operazioni anomale.

In considerazione delle forme estremamente diversificate che il sostegno finanziario ai terroristi può assumere, il comunicato ha richiamato l'attenzione, fra l'altro, sulle varie modalità attraverso cui può manifestarsi e sui molteplici canali suscettibili di utilizzo a quei fini, da quelli più tradizionali (quali l'utilizzo distorto di organizzazioni non lucrative e il trasferimento di fondi tramite *money transfer*) a quelli più innovativi (raccolta fondi *on-line*, anche attraverso le piattaforme di *crowdfunding*).

Il comunicato riserva particolare attenzione all'attività dei *foreign terrorist fighters* e alle tracce rinvenibili nel sistema economico-finanziario in relazione ai momenti della preparazione del viaggio, del transito e del rientro nello Stato di origine o residenza. Per l'intercettazione di episodi rilevanti occorre tenere in considerazione la tipologia delle operazioni, specie quando improvvisate e poco giustificabili rispetto all'ordinaria operatività, la loro eventuale reiterazione, la concentrazione in un ristretto arco temporale e l'ammontare complessivamente consistente rispetto al profilo economico del cliente.

---

<sup>39</sup> Art. 199, comma 2, del TUF.

### 3. LA COLLABORAZIONE ATTIVA

L'Unità è istituzionalmente deputata a ricevere segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che intermediari finanziari, professionisti e altri operatori qualificati devono individuare e comunicare tempestivamente (cd. obbligo di collaborazione attiva).

L'accentramento presso la UIF di tale flusso informativo ne consente una valutazione omogenea e integrata in grado di cogliere collegamenti soggettivi e oggettivi, tracciare flussi finanziari anche oltre i confini nazionali, ricostruire modalità innovative di realizzazione del riciclaggio, selezionare casi meritevoli di analisi finanziaria approfondita.

L'Unità trasmette i risultati delle analisi effettuate al NSPV e alla DIA, organi competenti per gli accertamenti investigativi. Le segnalazioni di operazioni sospette sono trasmesse all'Autorità Giudiziaria qualora emergano notizie di reato ovvero su sua richiesta. I risultati dell'analisi possono essere inviati anche alle Autorità di vigilanza in presenza di profili di rilievo.

La UIF utilizza tale vasto patrimonio informativo anche per elaborare indicatori e schemi di anomalia comunicati ai segnalanti per orientarne la capacità di individuare le operatività sospette.

#### 3.1. I flussi segnaletici

Nel corso del 2015 l'Unità ha ricevuto 82.428 segnalazioni<sup>40</sup> con un incremento di oltre 10.000 entità rispetto al 2014, corrispondente al 14,9% (cfr. *Tavola 3.1*).

*Tavola 3.1*

	Segnalazioni ricevute				
	2011	2012	2013	2014	2015
Valori assoluti	49.075	67.047	64.601	71.758	82.428
<i>Variazioni percentuali rispetto all'anno precedente</i>	<i>31,5</i>	<i>36,6</i>	<i>-3,6</i>	<i>11,1</i>	<i>14,9</i>


Risulta confermata la tendenza all'aumento dei flussi segnaletici che testimonia — anche in categorie in passato meno sensibili, come professionisti e operatori non finanziari — una crescente consapevolezza del ruolo della collaborazione attiva nell'ambito del sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

<sup>40</sup> Informazioni di dettaglio sulle segnalazioni di operazioni sospette sono contenute nei *Quaderni dell'antiriciclaggio, Collana Dati statistici*, pubblicati sul sito internet della UIF.

Nel 2015 la crescita è risultata significativamente influenzata, specie per quanto riguarda i professionisti, dagli effetti dei provvedimenti in materia di regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero (cd. *voluntary disclosure*)<sup>41</sup>; nell'anno sono pervenute 6.782 segnalazioni connesse a operazioni di *voluntary*, pari all'8,2% del totale<sup>42</sup>. L'adesione alla regolarizzazione non determina il venir meno degli obblighi segnaletici di cui al d.lgs. 231/2007, in quanto presidi strumentali a prevenire l'utilizzo di capitali di provenienza illecita (cfr. *Figura 3.1* e *Tavola 3.2*).

Figura 3.1

### Distribuzione delle SOS di *voluntary disclosure* per tipologia di segnalante



<sup>1</sup> La categoria include, Notai e CNN, SGR e SICAV, SIM, Imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, Società di Revisione, Revisori legali.

<sup>41</sup> In considerazione del flusso di segnalazioni indotte dalla *voluntary*, al fine di una migliore gestione e evidenza, anche statistica, del fenomeno, dal mese di settembre 2015 la UIF ha introdotto una specifica categoria di censimento ("Riciclaggio: *voluntary disclosure*").

<sup>42</sup> Il dato ricomprende le segnalazioni classificate dai segnalanti nella categoria *voluntary disclosure* (5.849), nonché quelle che sono state classificate come tali dalla UIF nel corso delle lavorazioni.

Tavola 3.2

Segnalazioni connesse alla <i>voluntary disclosure</i> per categoria di segnalanti			
	SOS Totali	SOS di V.D. <sup>1</sup>	%
<b>TOTALE</b>	<b>82.428</b>	<b>6.782</b>	<b>8,2%</b>
<b>Intermediari bancari e finanziari</b>	<b>74.579</b>	<b>4.250</b>	<b>5,7%</b>
Banche e Poste	65.860	3.600	5,5%
Intermediari finanziari ex artt.106 e 107 TUB, Istituti di pagamento	5.249	0	0,0%
Imprese di assicurazione	1.201	141	11,7%
IMEL	1.099	0	0,0%
Società fiduciarie ex l. 1966/1939	859	475	55,3%
SGR e SICAV	129	4	3,1%
SIM, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie	116	30	25,9%
Società di gestione mercati e strumenti finanziari	2	0	0,0%
Altri intermediari finanziari	64	0	0,0%
<b>Professionisti</b>	<b>5.979</b>	<b>2.530</b>	<b>42,3%</b>
Notai e Consiglio Nazionale del Notariato	3.227	53	1,6%
Dottori Commercialisti, Esperti contabili, Consulenti del lavoro	1.497	1.322	88,3%
Studi associati, società interprofessionali e società tra avvocati	849	804	94,7%
Avvocati	354	336	94,9%
Società di Revisione, Revisori legali	21	5	23,8%
Altri soggetti esercenti attività professionale	31	10	32,3%
<b>Operatori non finanziari</b>	<b>1.864</b>	<b>2</b>	<b>0,1%</b>
Gestori di giochi e scommesse	1.466	0	0,0%
Soggetti che svolgono attività di commercio di oro e fabbricazione e commercio di oggetti preziosi	240	0	0,0%
Operatori di commercio di cose antiche e case d'asta	2	0	0,0%
Operatori non finanziari diversi dai precedenti	156	2	1,3%
<b>Altri</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

<sup>1</sup> Cfr. nota 42.

La crescita complessiva delle segnalazioni è in buona parte ascrivibile al combinato effetto dell'aumento delle SOS trasmesse da banche e Poste e di quelle provenienti dai professionisti. Le prime hanno registrato un incremento di oltre 6.800 unità, confermandosi la categoria che fornisce il maggiore contributo alla crescita pur facendo registrare una flessione in termini relativi. I professionisti, che rappresentano una quota di poco superiore al 7% del totale, hanno segnato un aumento del 150% rispetto al 2014, con un incremento in termini assoluti di oltre 3.500 unità (cfr. *Tavola 3.3*). Continua a crescere il flusso di segnalazioni provenienti dagli operatori non finanziari, aumentate di oltre il 60% rispetto all'anno precedente.

Tavola 3.3

	Segnalazioni ricevute per tipologia di segnalante				
	2014		2015		(var. % rispetto al 2014)
	(valori assoluti)	(quote %)	(valori assoluti)	(quote %)	
<b>Totale</b>	<b>71.758</b>	<b>100,0</b>	<b>82.428</b>	<b>100,0</b>	<b>14,9</b>
Banche e Poste	59.048	82,3	65.860	79,8	11,5
Intermediari finanziari diversi da Banche e Poste <sup>1</sup>	9.172	12,8	8.719	10,6	-4,9
Professionisti	2.390	3,3	5.979	7,3	150,2
Operatori non finanziari	1.148	1,6	1.864	2,3	62,4
Altri soggetti non contemplati nelle precedenti categorie	0	0,0	6	0,0	NA

<sup>1</sup> La categoria comprende i soggetti di cui all'art. 11, commi 1 – escluse le lettere a) e b) – 2 e 3, e quelli di cui all'art. 10, comma 2, lettere a), b), c) e d), d.lgs. 231/2007.

Il contributo fornito dagli intermediari finanziari si è ridotto rispetto al 2014 di circa il 5%, pur continuando a rappresentare una quota significativa (superiore al 10%) del totale delle segnalazioni (cfr. ancora *Tavola 3.3*). La riduzione ha riguardato principalmente gli istituti di pagamento, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del TUB<sup>43</sup> e gli istituti di moneta elettronica (cfr. *Tavola 3.4*), il cui flusso segnaletico proviene da un numero ristretto di 125 soggetti attivi nel 2015 (118 nel 2014): sono 9, in particolare, quelli che hanno inviato più di 100 segnalazioni. Ciò espone il dato complessivo della categoria a una forte volatilità<sup>44</sup>. La contrazione trova spiegazione, oltre che in situazioni specifiche (indagini giudiziarie che hanno anche comportato la sospensione dell'attività e la cancellazione dall'albo di alcuni intermediari), nello spostamento di ingenti flussi finanziari riferibili alle rimesse di etnie radicate in Italia su IP comunitari che presentano un grado di collaborazione attiva spesso insufficiente<sup>45</sup>.

<sup>43</sup> Il riferimento è agli artt. 106 e 107 del d.lgs. 385/1993 nel testo antecedente alla riforma di cui al d.lgs. 141/2010 che ha fra l'altro eliminato gli elenchi, generale e speciale, previsti dai citati articoli e istituito il nuovo albo di cui all'art. 106 del TUB.

<sup>44</sup> Il Rapporto 2014 dava infatti conto di un incremento significativo rispetto all'anno precedente.

<sup>45</sup> Si veda il § 4.5.1.

Tavola 3.4

Segnalazioni ricevute per categoria di intermediari bancari e finanziari					
	2014		2015		(var. % sul 2014)
	(valori assoluti)	(quote %)	(valori assoluti)	(quote %)	
<b>Intermediari bancari e finanziari</b>	<b>68.220</b>	<b>100,0</b>	<b>74.579</b>	<b>100,0</b>	<b>9,3</b>
Banche e Poste	59.048	86,6	65.860	88,2	11,5
Intermediari finanziari ex artt.106 e 107 TUB <sup>1</sup> , Istituti di pagamento	6.041	8,9	5.249	7,0	-13,1
Imprese di assicurazione	723	1,0	1.201	1,6	66,1
IMEL	1.822	2,7	1.099	1,5	-39,7
Società fiduciarie ex l. 1966/1939	310	0,4	859	1,2	177,1
SGR e SICAV	127	0,2	129	0,2	1,6
SIM, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie	64	0,1	116	0,2	81,3
Società di gestione mercati e strumenti finanziari	0	0,0	2	0,0	NA
Altri intermediari finanziari <sup>2</sup>	85	0,1	64	0,1	-24,7

<sup>1</sup> Il riferimento è agli artt. 106 e 107 del d.lgs. 385/1993 nel testo antecedente alla riforma di cui al d.lgs. 141/2010 che ha fra l'altro eliminato gli elenchi, generale e speciale, previsti dai citati articoli e istituito il nuovo albo di cui all'art. 106 del TUB.

<sup>2</sup> La categoria comprende gli altri soggetti di cui agli artt. 10, comma 2, lettere a), c), d), f) e 11, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 231/2007.

Le segnalazioni complessivamente inviate da professionisti<sup>46</sup> sono pari a 5.979 con **Professionisti** un consistente aumento rispetto all'anno precedente (cfr. *Tavola 3.5*), dovuto in parte rilevante alle SOS connesse a operazioni di *voluntary disclosure* (che rappresentano oltre il 40% del flusso segnaletico della categoria). Delle 6.782 segnalazioni della specie pervenute alla UIF al 31 dicembre 2015, oltre 2.500 sono state infatti inviate da professionisti (cfr. ancora *supra*, *Tavola 3.2*).

Al netto delle segnalazioni connesse alla regolarizzazione, l'incremento della categoria si ridimensiona notevolmente (44% rispetto al 2014). Il contributo dei notai continua a essere preponderante (in linea con gli anni precedenti). Le segnalazioni di Dottori Commercialisti, Esperti contabili, Consulenti del lavoro, Studi associati, società interprofessionali, Avvocati e società tra avvocati, aumentano in termini assoluti ma continuano a essere marginali e non proporzionali al potenziale in termini di collaborazione attiva.

<sup>46</sup> La categoria comprende i soggetti di cui agli artt. 12, comma 1, e 13, comma 1, d.lgs. 231/2007.

Tavola 3.5

Segnalazioni ricevute per categoria di professionisti e operatori non finanziari					
	2014		2015		(var. % sul 2014)
	(valori assoluti)	(quote %)	(valori assoluti)	(quote %)	
<b>Professionisti</b>	<b>2.390</b>	<b>100,0</b>	<b>5.979</b>	<b>100,0</b>	<b>150,2</b>
Notai e Consiglio Nazionale del Notariato	2.186	91,5	3.227	54,0	47,6
Dottori Commercialisti, Esperti contabili, Consulenti del lavoro	148	6,2	1.497	25,0	911,5
Studi associati, società interprofessionali e società tra avvocati	20	0,8	849	14,2	4.145,0
Avvocati	7	0,3	354	5,9	4.957,1
Società di Revisione, Revisori legali	16	0,7	21	0,4	31,3
Altri soggetti esercenti attività professionale <sup>1</sup>	13	0,5	31	0,5	138,5
<b>Operatori non finanziari</b>	<b>1.148</b>	<b>100,0</b>	<b>1.864</b>	<b>100,0</b>	<b>62,4</b>
Gestori di giochi e scommesse	1.053	91,7	1.466	78,6	39,2
Soggetti che svolgono attività di commercio di oro e fabbricazione e commercio di oggetti preziosi	47	4,1	240	12,9	410,6
Operatori di commercio di cose antiche e case d'asta	0	0,0	2	0,1	NA
Operatori non finanziari diversi dai precedenti <sup>2</sup>	48	4,2	156	8,4	225,0
<b>Altri</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>100,0</b>	<b>NA</b>

<sup>1</sup> La categoria comprende gli altri soggetti di cui agli artt. 12, comma 1, e 13, comma 1, d.lgs. 231/2007.

<sup>2</sup> La categoria comprende gli altri soggetti di cui agli artt. 10, comma 2, lettere e), f), g), e 14, comma 1, d.lgs. 231/2007 non inclusi nelle categorie precedenti.

*Considerato l'aumento delle segnalazioni dei professionisti – proseguito in modo significativo anche nella prima parte del 2016 – l'apparato preventivo e repressivo è chiamato a cercare e implementare soluzioni che consentano di sostenere nel tempo l'intensità e la consapevolezza della collaborazione attiva da parte di queste categorie, anche dopo che si sarà esaurito il flusso segnalativo associato alla voluntary disclosure. La UIF è impegnata a mantenere il dialogo con le categorie interessate, in particolare su qualità e quantità delle segnalazioni. Nel perseguimento di tali obiettivi occorre puntare su un ruolo più attivo degli ordini professionali. In tale quadro è auspicabile il completamento del percorso già avviato*

sin dal 2012<sup>47</sup> con l'abilitazione del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) a ricevere dai propri iscritti e a trasmettere alla UIF le segnalazioni di operazioni sospette. Tale modello, che garantisce l'anonimato del segnalante<sup>48</sup>, ha creato le premesse per l'incremento delle segnalazioni da parte dei Notai: il CNN ha costantemente svolto negli ultimi quattro anni un ruolo importante, tramitando la quasi totalità delle segnalazioni (nel 2015, 3.146 a fronte delle 81 inviate direttamente), agevolando l'adempimento degli obblighi segnaletici da parte dei Notai. Anche per le altre categorie di professionisti, l'effettiva possibilità per gli iscritti di tramitare per via dell'Ordine le segnalazioni potrebbe agevolare l'adempimento degli obblighi di collaborazione attiva, nel rispetto della tutela della riservatezza previsto dagli artt. 45 e 46 del d.lgs. 231/2007.

Si conferma anche per il 2015 il trend di crescita delle segnalazioni trasmesse dagli operatori non finanziari<sup>49</sup>, passate da 1.148 nel 2014 a 1.864 nel 2015. Circa l'80% risulta inoltrato dai gestori di giochi e scommesse, categoria presso la quale la UIF ha condotto negli ultimi anni specifiche iniziative ispettive.

Il contributo segnaletico degli uffici della Pubblica Amministrazione rimane su livelli molto modesti: nel 2015 sono pervenute 21 segnalazioni, contro le 18 dell'anno precedente.

La UIF ha avviato una serie di iniziative volte a realizzare nel concreto la previsione della normativa anticiclaggio nazionale che annovera sin dal 1991 gli uffici della Pubblica Amministrazione tra i soggetti obbligati alla segnalazione delle operazioni sospette. In tale ambito si colloca la recente emanazione, su proposta dell'Unità, del D.M. in materia di indicatori di anomalia<sup>50</sup>.

Nel 2015 si sono registrati 941 nuovi soggetti al sistema di raccolta e analisi dei dati anticiclaggio per l'inoltro delle segnalazioni di operazioni sospette. Le adesioni riguardano in gran parte professionisti (839), tra i quali vengono in evidenza proprio le categorie dalle quali proviene una parte consistente delle segnalazioni di *voluntary disclosure*<sup>51</sup>. Dei nuovi professionisti iscritti, 400 hanno effettivamente inviato segnalazioni (2.027 di cui 1.833 riconducibili a operazioni di *voluntary disclosure*).

Nel primo trimestre 2016 si è registrata una crescita delle segnalazioni decisamente più sostenuta rispetto a quella dell'anno precedente: rispettivamente 26.562 a fronte di 19.609. A fronte di un incremento del numero delle segnalazioni inviate dagli intermediari bancari e finanziari, l'incidenza percentuale della categoria passa dal 92,8% all'86,1%. Molto consistente è infatti l'incremento su base trimestrale delle segnalazioni inoltrate dai professionisti e dagli operatori non finanziari (la cui incidenza complessiva passa dal 7,2% al 13,9%), i primi ancora per effetto della *voluntary disclosure*.

### 3.2. Le operazioni sospette

Le segnalazioni ricevute nel 2015 derivano per la quasi totalità da sospetti di riciclaggio. Le segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo o

<sup>47</sup> Decreto del MEF del 4 maggio 2012 di attuazione dell'art. 43, comma 2, d.lgs. 231/2007.

<sup>48</sup> Art. 43, comma 3, d.lgs. 231/2007.

<sup>49</sup> La categoria comprende i soggetti di cui agli artt. 10, comma 2, lettere e), f), g), e 14, comma 1, d.lgs. 231/2007.

<sup>50</sup> Si veda il § 2.4.2.

<sup>51</sup> Dottori commercialisti, studi associati, società interprofessionali, avvocati e società fra avvocati.

relative a programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa, pur rimanendo una quota marginale del totale, sono pressoché triplicate nell'anno, in connessione con l'acuirsi della minaccia di azioni terroristiche da parte di soggetti collegati all'ISIL e della percezione di tale rischio da parte degli operatori (Tavola 3.6 e Figura 3.2).


Tavola 3.6

Ripartizione per categoria di segnalazione					
	2011	2012	2013	2014	2015
	<i>(valori assoluti)</i>				
<b>Totale</b>	<b>49.075</b>	<b>67.047</b>	<b>64.601</b>	<b>71.758</b>	<b>82.428</b>
Riciclaggio	48.836	66.855	64.415	71.661	82.142
<i>di cui voluntary disclosure</i>					6.782 <sup>1</sup>
Finanziamento del terrorismo	205	171	131	93	273
Finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa	34	21	55	4	13

<sup>1</sup> Cfr. nota 42.

Figura 3.2

Segnalazioni ricevute  
*(valori assoluti)*



<sup>1</sup> Cfr. nota 42.

La tendenza è confermata anche nei primi mesi del 2016 (136 segnalazioni di finanziamento del terrorismo, oltre a 3 di proliferazione delle armi di distruzione di massa).

La distribuzione sul territorio nazionale delle SOS si presenta anche nel 2015 non uniforme. Le prime tre regioni concentrano complessivamente oltre il 40% del totale.

Tavola 3.7

Ripartizione delle segnalazioni ricevute in base alla regione in cui è avvenuta l'operatività segnalata					
Regioni	2014		2015		(variazione % rispetto al 2014)
	(valori assoluti)	(quote %)	(valori assoluti)	(quote %)	
Lombardia	13.021	18,1	16.892	20,5	29,7
Lazio	8.948	12,5	8.928	10,8	-0,2
Campania	8.786	12,2	8.436	10,2	-4
Veneto	5.623	7,8	6.430	7,8	14,4
Piemonte	4.667	6,5	5.711	6,9	22,4
Emilia- Romagna	4.760	6,6	5.579	6,8	17,2
Toscana	4.874	6,8	5.105	6,2	4,7
Puglia	4.128	5,8	4.800	5,8	16,3
Sicilia	4.122	5,7	4.394	5,3	6,6
Liguria	2.195	3,1	2.267	2,8	3,3
Calabria	2.368	3,3	2.034	2,5	-14,1
Marche	1.728	2,4	1.837	2,2	6,3
Friuli-Venezia Giulia	1.082	1,5	1.400	1,7	29,4
Sardegna	1.241	1,7	1.369	1,7	10,3
Abruzzo	1.086	1,5	1.171	1,4	7,8
Trentino-Alto Adige	809	1,1	969	1,2	19,8
Umbria	650	0,9	805	1	23,8
Basilicata	503	0,7	611	0,7	21,5
Molise	331	0,5	447	0,5	35
Valle D'Aosta	155	0,2	224	0,3	44,5
Estero <sup>1</sup>	681	0,9	3.019	3,7	343,3
<b>Totale</b>	<b>71.758</b>	<b>100</b>	<b>82.428</b>	<b>100</b>	<b>14,9</b>


<sup>1</sup> La categoria comprende le segnalazioni provenienti da soggetti obbligati italiani nelle quali l'operatività riportata nei campi strutturati della segnalazione avviene con una controparte estera. Il forte incremento del 2015 è associabile alle segnalazioni di *voluntary disclosure*.

La Lombardia – al pari degli scorsi anni – è la regione da cui ha avuto origine il maggior numero di segnalazioni di operazioni sospette (16.892, pari al 20,5% del totale), seguita da Lazio (8.928, pari al 10,8%) e Campania (8.436, pari al 10,2%; cfr. *Tavola 3.7 e Figura 3.3*)<sup>32</sup>. Il significativo incremento delle segnalazioni provenienti dalla Lombardia rispetto al 2014 (sia in termini relativi che assoluti) appare ampiamente riconducibile al consistente flusso delle segnalazioni connesse alla *voluntary disclosure* proveniente da questa regione.

Il numero delle segnalazioni provenienti dal Lazio – diminuito tra il 2013 e il 2014 del 2,6% – è rimasto sostanzialmente stabile nel 2015 ma il peso della regione sul totale è in diminuzione. Si è considerevolmente ridotto il contributo della Calabria (-14,1%) e, in misura minore, quello della Campania (-4%). Tra le regioni da cui provengono flussi segnalatici superiori al 5% del totale, gli aumenti più significativi sono stati registrati in Piemonte (+22,4%), Emilia Romagna (+17,2%), Puglia (+16,3%) e Veneto (+14,4%).

Figura 3.3

**Ripartizione delle segnalazioni ricevute in base alla regione  
in cui è avvenuta l'operatività segnalata**  
(numero di SOS per ogni 100.000 abitanti)



Fino a 100     
  Da 100 a 120     
  Da 120 a 150     
  Oltre 150

<sup>32</sup> Data la possibilità per il segnalante di evidenziare diverse operazioni sospette in ciascuna segnalazione, per convenzione l'origine delle segnalazioni viene fatta coincidere con il luogo di richiesta/esecuzione della prima operazione.